

# Circolare n°88/C/2021: Sismabonus acquisti – Titolo abilitativo – Risposta AdE n.97/E/2021.

16 Febbraio 2021

OK al *Sismabonus acquisti* anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento volumetrico, a prescindere dalla tipologia di intervento individuato dal titolo abilitativo (come "ristrutturazione" o "trasformazione edilizia"), a condizione che siano rispettati gli strumenti urbanistici vigenti.

Amnesso il beneficio anche nell'ipotesi di ricostruzione di parte del nuovo edificio in un'area diversa, libera da costruzioni, che viene accorpata al terreno originario, con aumento di edificabilità complessivo, come previsto dalla regolamentazione edilizia comunale. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.97/E dell'11 febbraio 2021**, in risposta ad un'istanza d'interpello avente ad oggetto l'applicabilità del *Sismabonus acquisti* in una particolare fattispecie relativa alla demolizione di un immobile la cui ricostruzione, con aumento di volumetria, viene effettuata sfruttando anche l'edificabilità di un'area confinante, ancora libera da manufatti, accorpata al terreno principale, in base alla normativa urbanistica del Comune.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria:

- chiarisce che il **Sismabonus acquisti spetta**, in **presenza di demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetria, a prescindere** dalla **motivazione** del **titolo abilitativo**, che può essere **rilasciato** ai sensi dell'**art.3, co.1, lett.d**, del D.P.R. 380/2001 (come "**ristrutturazione edilizia**"), **ovvero** della **lett.e del medesimo co.1** (come "**trasformazione edilizia**", nell'ambito della nuova costruzione), ferma restando la condizione del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

In sostanza, quindi, l'**Agenzia delle Entrate consente** l'applicabilità del **beneficio** nell'ipotesi di **utilizzo**, in fase di **ricostruzione**, anche di **un'area diversa rispetto a quella originaria**, sulla quale verrà edificata una porzione del nuovo fabbricato, tenuto conto che, nel caso di specie, l'**intero intervento** viene **eseguito** nell'ambito di un **piano di recupero comunale**;

- conferma che, in fase di ricostruzione, non rileva la *circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente*»;
- ribadisce che il **beneficio spetta** anche nell'ipotesi di **deposito tardivo** presso gli uffici comunali dell'**asseverazione di rischio sismico ante e post intervento, a condizione che** tale **adempimento avvenga entro** la data del **rogito di acquisto** delle **nuove unità ricostruite** (*cf.* anche la stessa C.M. 19/E/2020).

Sullo stesso tema è intervenuta anche la **Risposta n.103/E dell'11 febbraio 2021**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche al ricorrere delle condizioni previste per l'applicazione del *Super Sismabonus acquisti* al 110%, e nell'ipotesi di conclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nel corso del 2022, l'agevolazione spetta a condizione che «*l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione*».

In sostanza, alla luce della **proroga** dei **Superbonus, ivi compresa** la **fattispecie** relativa al **Super Sismabonus acquisti** al 110%, fino al **30 giugno 2022**, nel caso di specie il **beneficio è ammesso** per i **rogiti di acquisto delle nuove unità** stipulati **entro tale data**.

43572-Risposta n\_103\_E dell 11 febbraio 2021.pdf [Apri](#)

43572-Risposta n\_97\_E dell 11 febbraio 2021.pdf [Apri](#)

43572-Circolare n 88\_C\_2021.pdf [Apri](#)